



Revisione dell'imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa

il 16 dicembre 2016 l'Assemblea federale della Confederazione svizzera ha approvato la legge federale sulla revisione dell'imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa. L'ordinanza sull'imposta alla fonte sottoposta a revisione totale è stata approvata dal Dipartimento federale delle finanze in data 11 aprile 2018. Nello stesso giorno il Consiglio federale ha posto in vigore le modifiche con effetto al 1° gennaio 2021.

L'obiettivo principale di tale revisione legislativa era eliminare la disparità di trattamento tra persone assoggettate all'imposta alla fonte e persone tassate in via ordinaria. Inoltre l'art. 85 cpv. 4 LIFD¹ e l'art. 33 cpv. 4 LAID² prevedono l'obbligo a carico dei Cantoni di uniformare il calcolo delle imposte alla fonte a livello svizzero. In collaborazione con i Cantoni, l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) ha elaborato la circolare n. 45 sull'imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa dei lavoratori (circolare 45), la quale è stata pubblicata il 12 giugno 2019 sul sito internet dell'AFC (www.estv.admin.ch). La circolare contiene le regole per il calcolo delle imposte alla fonte vincolanti per tutti i Cantoni.

Siamo lieti di informarvi in merito ai cambiamenti più importanti relativi all'imposizione alla fonte in vigore a partire dall'anno fiscale 2021.

1. Conteggio obbligatorio con il Cantone avente diritto

Il debitore della prestazione imponibile (DPI) è tenuto a conteggiare le imposte alla fonte dovute direttamente con il Cantone avente diritto e secondo le direttive e le tariffe di quest'ultimo (art. 107 LIFD e art. 38 LAID). Non vi è più la possibilità di conteggiare l'imposta alla fonte per tutte le persone assoggettate all'imposta alla fonte attraverso il Cantone dove si trova la sede o lo stabilimento d'impresa del DPI. In linea di principio il Cantone di domicilio o di dimora settimanale del lavoratore assoggettato all'imposta alla fonte è considerato quale Cantone avente diritto. Se tale lavoratore è residente all'estero e non ha un luogo in cui dimora settimanalmente in Svizzera, risulta avente diritto il Cantone in cui il DPI ha la sua sede, la sua amministrazione effettiva o il suo stabilimento d'impresa. Per artisti, sportivi e conferenzieri continua a essere considerato quale avente diritto il Cantone in cui ha luogo l'apparizione pubblica. Affinché i conteggi delle imposte alla fonte trasmessi alle autorità fiscali cantonali tramite la procedura unitaria di notifica dei salari (ELM-QST) possano essere attribuiti correttamente, il DPI deve annunciarsi presso l'autorità fiscale competente in tutti i Cantoni rilevanti e richiedere un numero DPI.

2. Conteggio e versamento dell'imposta alla fonte

Il conteggio dell'imposta alla fonte deve essere effettuato su base **mensile**. Tutti i DPI che occupano al massimo cinque persone assoggettate all'imposta alla fonte possono effettuare il conteggio su base semestrale. Le imprese che effettuano il conteggio tramite ELM-QST o che inoltrano i dati in formato elettronico tramite il software per la dichiarazione SofTax QUEST sono tenute a effettuare il conteggio su base mensile.

3. Riduzione della provvigione di riscossione

I Cantoni possono stabilire la provvigione di riscossione per la partecipazione del DPI pari solo all'1-2 per cento dell'ammontare complessivo dell'imposta alla fonte (art. 88 cpv. 4 e art. 100 cpv. 3 LIFD e art. 37 cpv. 3 LAID). Nel Cantone dei Grigioni il DPI riceve una provvigione di riscossione del 2 per cento in caso di conteggio elettronico e dell'uno per cento in caso di conteggio cartaceo. Per le prestazioni in capitale la provvigione di riscossione è pari all'uno per cento dell'ammontare complessivo dell'imposta alla fonte, ma al massimo a 50 franchi per ogni prestazione in capitale.

¹ Legge federale sull'imposta federale diretta sottoposta a revisione, RS 642.11 (RU 2018 1813).

² Legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni sottoposta a revisione, RS 642.14 (RU 2018 1813).

4. Modelli di calcolo vincolanti

Insieme ai Cantoni l'AFC ha elaborato due modelli di calcolo; da un lato il modello annuale che viene utilizzato nei Cantoni Vaud, Ginevra, Vallese, Friburgo e Ticino, d'altro lato il modello mensile utilizzato negli altri Cantoni. Mentre il modello mensile in linea di principio prende a riferimento un periodo fiscale mensile e le entrate lorde mensili di norma corrispondono al salario lordo determinante ai fini dell'aliquota, nel modello annuale alle entrate lorde percepite mensilmente si applica l'aliquota dell'imposta alla fonte che corrisponde al reddito annuo della persona. I due modelli di calcolo vengono descritti dettagliatamente nella circolare 45. La circolare descrive quali prestazioni sono imponibili in quale misura e quale tariffario trova applicazione a quali condizioni. In linea di principio queste prescrizioni sono vincolanti per tutti i Cantoni. Possono emergere particolarità nei Cantoni che devono tenere conto di accordi particolari relativi all'imposizione di lavoratori frontalieri in conformità a convenzioni di doppia imposizione stipulate con Paesi confinanti.

Una novità importante riguarda il calcolo del reddito determinante ai fini dell'aliquota se un'eventuale 13^a mensilità non viene versata mensilmente applicando il modello mensile. In linea di principio la 13^a mensilità è considerata una prestazione periodica, però in caso di inizio o fine del rapporto di lavoro nel corso di un mese deve essere convertita solo in base al periodo per il quale viene versata (vedi n. 6.3 della circolare 45). Nel modello annuale una 13^a mensilità convenuta per contratto può essere ripartita su dodici mesi al fine di stabilire il reddito determinante ai fini dell'aliquota (vedi n. 7.3.1 della circolare 45). In questo modo nel modello annuale si ottiene una riduzione del reddito determinante ai fini dell'aliquota, la quale è **espressamente vietata** nel modello mensile.

Se il conteggio dell'imposta alla fonte viene effettuato mediante un software certificato da Swissdec (direttive standard salari CH ELM), le direttive vigenti di Swissdec sono determinanti per il calcolo dell'imposta alla fonte da dedurre.

5. Viene meno il tariffario D / nuovo tariffario G

Il tariffario D non è più applicabile a proventi derivanti da un'attività accessoria e a proventi compensativi versati direttamente da un assicuratore alla persona assoggettata all'imposta alla fonte (art. 1 cpv. 1 OIFo). Per proventi compensativi che non vengono versati alla persona assoggettata all'imposta alla fonte tramite il DPI si applica il nuovo tariffario G (o il tariffario Q in caso di lavoratori frontalieri tedeschi).

Se una persona assoggettata all'imposta alla fonte svolge contemporaneamente diverse attività lucrative o percepisce salari e/o proventi compensativi da diversi DPI (anche fuori dalla Svizzera), il reddito determinante ai fini dell'aliquota d'imposta deve essere calcolato come segue per ogni rapporto lavorativo o di assicurazione:

- 1) conversione delle prestazioni periodiche in base al grado di occupazione complessivo effettivo di tutte le attività lucrative (inclusi i proventi compensativi).
- 2) conversione delle prestazioni periodiche in base a un grado di occupazione del 100 per cento, se il grado di occupazione complessivo effettivo non viene dichiarato dal lavoratore.
- 3) conversione in base al reddito lordo complessivo effettivo, se i proventi sono noti o vengono resi noti al DPI (ad es. all'interno di un gruppo o in caso di più contratti di lavoro presso il medesimo DPI).
- 4) Se non è possibile determinare il grado di occupazione di un'attività lucrativa, per calcolare il reddito determinante ai fini dell'aliquota il DPI interessato può utilizzare l'importo alla base del calcolo del tariffario C nell'anno fiscale in questione (cosiddetto valore mediano, pari attualmente a 5'675 franchi al mese).
- 5) Se un lavoratore è assunto con retribuzione oraria o giornaliera e il salario non gli viene versato mensilmente (in particolare in caso di personale a prestito), è necessario calcolare la retribuzione oraria concordata considerando 180 ore (nel modello mensile) o 2'160 ore (nel modello annuale) o la retribuzione giornaliera concordata considerando 21,667 giorni (nel modello mensile) o 260 giorni (nel modello annuale).

Quale aiuto per la determinazione del reddito determinante ai fini dell'aliquota il modulo 103 è a vostra disposizione.

6. Termine di perenzione uniforme

È stato armonizzato anche il termine per procedere a correzioni della ritenuta d'imposta alla fonte. Se commette degli errori nella determinazione del salario lordo imponibile alla fonte o nell'applicazione del tariffario, il DPI può apportare autonomamente le correzioni necessarie, purché possa trasmetterle alle autorità fiscali entro il 31 marzo dell'anno successivo. Se il DPI o la persona assoggettata all'imposta alla fonte contesta la ritenuta d'imposta alla fonte, esso o essa può esigere dall'autorità di tassazione, entro il 31 marzo dell'anno successivo, una decisione in merito alla sussistenza e all'estensione dell'assoggettamento oppure una tassazione ordinaria ulteriore o un nuovo calcolo dell'imposta alla fonte (art. 137 LIFD e art. 49 LAID).

7. Tassazione ordinaria ulteriore (TOU)

Per quanto riguarda la TOU sono stati effettuati svariati adeguamenti:

- Se una persona assoggettata all'imposta alla fonte domiciliata in Svizzera dispone di sostanza e proventi non imponibili alla fonte, quale novità viene svolta una TOU obbligatoria (art. 89 cpv. 1 lett. b LIFD e art. 33a cpv. 1 lett. b LAID). La tassazione ordinaria complementare prevista attualmente viene meno. Una TOU obbligatoria continua a essere effettuata se la persona assoggettata all'imposta alla fonte consegue un reddito lordo superiore a 120'000 franchi (art. 89 cpv. 1 lett. a LIFD e art. 33a cpv. 2 lett. a LAID in unione con l'art. 9 OIFo³). La TOU si applica fino al termine dell'assoggettamento all'imposta alla fonte.
- Persone assoggettate all'imposta alla fonte domiciliate in Svizzera possono presentare una richiesta di TOU entro il 31 marzo dell'anno successivo (art. 89a LIFD e art. 33b LAID). Una volta presentata la richiesta, la TOU obbligatoria viene svolta fino al termine dell'assoggettamento all'imposta alla fonte. Una volta presentata, la richiesta non può più essere ritirata (art. 10 OIFo).
- Persone assoggettate all'imposta alla fonte domiciliate all'estero possono, entro il 31 marzo dell'anno successivo, richiedere una TOU per ogni periodo fiscale, se la parte preponderante dei loro proventi mondiali è imponibile in Svizzera (cosiddetta quasi residenza, art. 14 OIFo), la loro situazione è paragonabile a quella di una persona domiciliata in Svizzera o una TOU è necessaria per far valere deduzioni previste in convenzioni intese ad evitare la doppia imposizione (art. 99a LIFD e art. 35a LAID).
- Quale novità in tutti i casi di TOU vige il principio della data di riferimento, ossia la persona assoggettata all'imposta alla fonte viene sottoposta a una TOU nel Cantone in cui al termine del periodo fiscale o dell'assoggettamento aveva il suo domicilio o era dimorante settimanale o in cui svolgeva un'attività lucrativa (Cantone in cui il DPI aveva la sua sede, la sua amministrazione effettiva o il suo stabilimento d'impresa). Eventuali imposte alla fonte versate ad altri Cantoni vengono versate al Cantone competente per la TOU (art. 107 cpv. 5 LIFD e art. 38a LAID).
- Per persone domiciliate in Svizzera, per tutto l'anno e fino al termine dell'assoggettamento all'imposta alla fonte, viene svolta una TOU d'ufficio, se nel corso di un periodo fiscale un reddito è dapprima tassato secondo la procedura ordinaria e successivamente assoggettato all'imposta alla fonte (art. 13 OIFo).

8. Passaggio dall'imposizione alla fonte alla tassazione ordinaria

Se una persona assoggettata all'imposta alla fonte ottiene il permesso di domicilio e se una persona assoggettata all'imposta alla fonte sposa una persona di cittadinanza svizzera o titolare di un permesso di domicilio, essa non è più soggetta all'imposta alla fonte a partire dal mese successivo e viene tassata secondo la procedura ordinaria per tutto il periodo fiscale. Le imposte trattenute alla fonte sono computate senza interessi.

9. Aumento della deduzione dei costi di conseguimento per artisti

Artisti domiciliati all'estero possono far valere una deduzione forfetaria dei costi di conseguimento pari al 50 per cento dei proventi lordi (art. 92 cpv. 3 LIFD e art. 36 cpv. 2 LAID). Non è più ammessa la deduzione dei costi di conseguimento effettivi.

³ Ordinanza del DFF sull'imposta alla fonte nel quadro dell'imposta federale diretta sottoposta a revisione, RS 642.118.2 (RU 2018 1829)

Speriamo che queste informazioni vi siano utili per prepararvi ai cambiamenti imminenti. Se dopo aver consultato le basi legali citate e la circolare 45 dovessero sorgere domande o dubbi rimaniamo volentieri a disposizione.